

Roma, 19 luglio 2022

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 59/2022

Oggetto: Lavoro - Parità uomo/donna - Certificazione della parità di genere - DPCM 29.4.2022, su G.U. n. 152 dell'1.7.2022.

In attuazione della legge n. 162/2021, che come è noto ha modificato il *Codice delle pari opportunità* (D.lgvo 198/2006), sono stati fissati i parametri minimi in base ai quali le aziende interessate potranno ottenere la certificazione della parità di genere introdotta per incentivare l'adozione di politiche aziendali volte a ridurre il gap di genere. In particolare i parametri sono quelli fissati dalla *Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022* del 16 marzo scorso, che prevede l'adozione di specifici KPI (*Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione*) *inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni* ([UNI/PdR \(pariopportunita.gov.it\)](https://www.pariopportunita.gov.it)).

La certificazione è rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità, accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008. Ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e dei consiglieri di parità per consentire loro di esercitare il controllo del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento della certificazione, il datore di lavoro deve fornire annualmente un'informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ai predetti parametri. In caso di riscontro di anomalie segnalate all'organismo di valutazione, al datore di lavoro è assegnato un termine non superiore a 120 giorni per la loro rimozione.

Si rammenta che, in base alla citata legge n. 162, alle imprese in possesso della certificazione sarà concesso, nel limite di 50 milioni di euro di stanziamento per il 2022, un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero sarà determinato con decreto ministeriale in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Inoltre alle aziende in possesso della certificazione sarà riconosciuto un *punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti*.

Con i migliori saluti.

Il Vice Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



GU n.152 del 1.7.2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

DECRETO 29 aprile 2022

Parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita'.

**IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale e' stato conferito alla prof.ssa Elena Bonetti l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la «Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026» presentata dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri, previa informativa in sede di conferenza unificata;

Considerate le indicazioni della strategia nazionale per la parita' di genere sul rafforzamento della governance a presidio delle politiche sulla parita' di genere e la previsione, all'interno della sezione lavoro, della certificazione della parita' di genere;

Visto il progetto del PNRR «Sistema di certificazione della parita' di genere» (missione 5, componente 1, investimento 1.3) il cui obiettivo e' la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere e nel cui ambito e' prevista l'istituzione di un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere nelle imprese;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunita' del 1° ottobre 2021 di costituzione del Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese in attuazione del citato progetto del PNRR;

Visto l'art. 46-bis, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti «i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunita' di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza»;

Visto l'art. 46-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che stabilisce che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite «le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a)»;

Vista la successiva legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in particolare l'art. 1, comma 147, che stabilisce: «Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorita' politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento»;

Ritenuto di dover dare attuazione alle citate disposizioni dell'art. 1, comma 147 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Considerato il lavoro di individuazione dei parametri per la certificazione della parita' di genere alle imprese svolto dal citato Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese;

Considerato che all'esito del confronto svoltosi nel citato Tavolo e' stata pubblicata dall'UNI, organismo nazionale di normazione, la bozza di Prassi di riferimento per la parita' di genere UNI e che la stessa, aggiornata sulla base degli esiti della consultazione pubblica conclusasi il 22 gennaio 2022, e' stata condivisa dal Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese sopra citato;

Preso atto dell'entrata in vigore in data 16 marzo 2022, a seguito di ratifica del Presidente di UNI, della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parita' di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni»;

Considerato che la conformita' alla UNI/PdR 125:2022 puo' essere verificata da organismi di valutazione della conformita' accreditati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;

Decreta:

Art. 1

I parametri per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese

1. I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parita' di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parita' di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni.

Art. 2

Il rilascio della certificazione della parita' di genere alle imprese

1. Al rilascio della certificazione della parita' di genere alle imprese in conformita' alla UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformita' accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parita' di genere deve essere rilasciato in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.

Art. 3

L'informativa annuale sulla parita' di genere

1. Ai fini del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita' e per consentire loro di esercitare il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere alle imprese, il datore di lavoro fornisce annualmente, anche sulla base delle risultanze dell'audit interno, un'informativa aziendale sulla parita' di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali e le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parita', qualora sulla base dell'informativa aziendale di cui al precedente comma e dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le aziende che siano tenute a presentarlo, rilevassero anomalie o criticita', potranno segnalarle all'organismo di valutazione della conformita' che ha rilasciato la certificazione della parita' di genere, previa assegnazione all'impresa di un termine, non superiore a centoventi giorni, per la rimozione delle stesse.

Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1606